

Servizi Sindacati
Via Marina, 10/A
Tel. 02 798712-7750.314
Telefax 02 7750.488

20121 Milano
Corso Venezia 49
Telefono 02 7750.1

e-mail: sindacato@unione.milano.it
www.unione.milano.it



Unione

del Commercio
del Turismo, dei Servizi
e delle Professioni
della Provincia di Milano

Protocollo

Verbale di accordo

Il giorno 20 marzo 2009 alle ore 10 presso la sede dell'Unione del Commercio,
del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano

tra

IGPDcaux S.p.a., rappresentata da Fabrizio du Chêne de Vère e Ezio Toso
con l'assistenza dell'Unione del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle
Professioni in persona di Emanuela Cambrioli ed Elisa Merola

e

SLC-CGIL in persona di Luisa Donzelli

e

FILCAMS-CGIL in persona di Grazia Gabrielli

e

FISASCAT-CISL in persona di Daniela Rondinelli e Mario Lapla

e

UILTUCS-UIL in persona di Roberto Ciccarelli

e

le R.S.A./R.S.U. in persona di Rita Perego, Antonella Tacconi, Letizia Signori,
Sergio Murtas, Donato Lamanuzzi, Demis Bekele Teferra, Francesco Aiola e
Salvatore Pugliese

premesso

- che con lettera del 5 marzo 2009 IGPDcaux S.p.a. - tramite l'Unione del
Commercio, del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di

Milano – ha avviato la procedura prevista dagli artt. 4 e 24 L. 223/91, in relazione al licenziamento collettivo di 22 lavoratori eccedenti presso le sedi di Milano piazza Cavour, Milano via Fatebenefratelli, Buccinasco, Roma, Torino, Napoli e Bologna;

- che i motivi del ricorso alla procedura, evidenziati nella comunicazione d'avvio, sono stati dettagliatamente illustrati dalla Società nel corso dell'esame congiunto tenutosi in data 20 marzo 2009, nel corso del quale ha fornito alle OO.SS. tutte le informazioni richieste;
- che nel corso dell'esame congiunto la Società ha evidenziato come sia prevedibile che l'attuale situazione di crisi perduri per tutto il 2009 e forse anche per il 2010;
- che le OO.SS. e le R.S.A./R.S.U., preso atto della situazione di crisi e della necessità di una modifica organizzativa dell'assetto della forza lavoro, finalizzata al contenimento dei costi e all'aumento della produttività, hanno proposto a IGPDcaux di ricorrere a strumenti alternativi ai licenziamenti, allo stato riconosciuti:
 - a) nella riduzione collettiva e generalizzata di orario attuata mediante stipulazione di un contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 1 D.L. 726/1984, convertito con modificazioni dalla L. 863/84, e dell'art. 5 D.L. 148/93, convertito con modificazioni dalla L. 236/93;
 - b) nello smaltimento del monte ferie arretrate e nella razionalizzazione dell'utilizzo delle ferie stesse;
 - c) nell'identificazione di forme negoziate di flessibilità della collocazione oraria della prestazione allo scopo di rendere più aderente alle necessità aziendali la disponibilità della forza lavoro e di ridurre al minimo indispensabile il ricorso al lavoro straordinario, anche a fronte di inevitabili picchi di domanda legati alla natura del mercato cui la società si rivolge;
- che la Società, pur confermando tutte le ragioni che hanno determinato l'avvio della procedura di riduzione del personale, dopo ampia discussione con le

le
F.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- OO.SS. e le R.S.A./R.S.U., si è dichiarata disponibile a evitare i licenziamenti attraverso il ricorso ai contratti di solidarietà, alla condizione che tale ricorso avvenga in connessione con la negoziazione con le R.S.A./R.S.U. e le strutture sindacali territoriali degli strumenti di cui ai punti b) e c) del precedente allinea, che la Società applica il C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- che l'organico complessivo aziendale è composto, esclusi i dirigenti, da 312 unità, di cui 28 quadri, 164 impiegati e 130 operai, così distribuiti: 97 dipendenti (19 quadri e 78 impiegati) nell'unità produttiva di Milano, piazza Cavour; 41 dipendenti (5 quadri e 36 impiegati) nell'unità produttiva di Milano, via Fatebenefratelli; 80 dipendenti (1 quadro, 16 impiegati e 63 operai) nell'unità produttiva di Buccinasco; 46 dipendenti (2 quadri, 16 impiegati e 27 operai) nell'unità produttiva di Roma; 25 dipendenti (2 impiegati e 23 operai) nel centro di lavoro di Napoli; 11 dipendenti (2 impiegati e 7 operai) nel centro di lavoro di Torino; 6 dipendenti (1 quadro, 3 impiegati e 2 operai) nel centro di lavoro di Bologna; 5 dipendenti (1 impiegato e 4 operai) nel centro di lavoro di Genova; 2 dipendenti (entrambi operai) nel centro di lavoro di Firenze;
 - che l'orario normale di lavoro è di 38,50 ore, distribuito su 5 giorni, di cui 4 giorni a 8 ore e 1 giorno a 6,50 ore;

ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) al fine di evitare i licenziamenti denunciati con la comunicazione d'avvio della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/91 di cui in premessa, le parti dichiarano di intendere fare ricorso allo strumento del contratto di solidarietà difensivo, di cui all'art. 1 D.L. 726/1984 (convertito con modificazioni nella L. 863/84) e all'art. 5 D.L. 148/93 (convertito con

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

modificazioni dalla L. 236/83) e successive modifiche e integrazioni, strumento ritenuto idoneo - unitamente alle altre misure indicate in premessa atte a razionalizzare l'utilizzo della forza lavoro e a contenerne i relativi costi - al superamento della situazione di crisi descritta nella lettera d'avvio della procedura;

3) al contratto di solidarietà accederanno tutti i lavoratori della Società, di tutte le unità produttive, anche se assunti a tempo determinato, e dunque complessivamente 312 dipendenti, di cui 28 quadri, 154 impiegati e 130 operai, la cui collocazione è descritta nelle premesse del presente accordo;

4) la riduzione di orario sarà di 2,50 ore settimanali, proporzionalmente ridotto per i dipendenti assunti a tempo parziale (così, ad esempio, la riduzione d'orario di un lavoratore part-time al 50% sarà di 1,25 ore, salvi gli arrotondamenti), il tutto come da elenco che si allega come allegato 1.

5) il contratto di solidarietà avrà una durata di 21 mesi, dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010; tuttavia le parti si impegnano, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, e dunque entro il 31 gennaio 2010, ad attivare un tavolo a livello nazionale per l'esame congiunto della situazione aziendale; nel corso di tali incontri IGPDcaux si impegna a informare le OO.SS. e le R.S.A./R.S.U., in un'ottica di trasparenza e collaborazione, sull'andamento del mercato e sulla situazione della Società, con particolare riguardo alle prospettive di crescita, comunicando le previsioni per l'anno 2010. All'esito di questi incontri le parti valuteranno l'adozione di eventuali strumenti alternativi o aggiuntivi rispetto a quelli oggi concordati e - se la situazione aziendale dovesse essere sensibilmente migliorata, ovvero fosse prevista una forte ripresa nel corso del 2010 - le parti valuteranno l'opportunità di porre termine al regime di solidarietà o modificarne le modalità di attuazione prima della scadenza pattuita;

6) la riduzione dell'orario di lavoro avverrà in misura di 30 minuti al giorno per

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ogni giornata di lavoro; nel caso di lavoratori part-time la riduzione verrà proporzionalmente ridotta, ma sarà sempre distribuita uniformemente sulle cinque giornate lavorative; la riduzione avverrà di norma attraverso l'anticipo di 30 minuti dell'orario di uscita, salvo diverse esigenze di carattere tecnico-organizzativo da verificare con riferimento ai diversi settori aziendali; eventuali deroghe all'orario concordato saranno possibili nel rispetto degli accordi aziendali e delle prassi vigenti in azienda in materia di distribuzione dell'orario di lavoro e di flessibilità che saranno oggetto di confronto con le RSA/RSU;

- 7) con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 comma X D.L. 148/93 (convertito con modificazioni nella L. 236/93), le parti, dandosi reciprocamente atto che il ricorso al lavoro straordinario è in certa misura essenziale, dal momento che le caratteristiche particolari dei servizi offerti dall'azienda rendono necessari imprevisti e repentini aumenti del flusso di lavoro, a seguito dell'acquisizione di commesse sempre più orientate al c.d. *last minute*, convengono che in caso di esigenze di maggior lavoro, verrà incrementato l'orario di lavoro nei reparti e uffici interessati, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale di 38,50 ore settimanali; nell'ottica di riduzione del ricorso al lavoro straordinario da tempo intrapresa dalla Società al fine di razionalizzare il lavoro e contenerne i costi, che ha portato a un abbattimento dell'85% del monte straordinario nel mese di febbraio 2009 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, si conviene che tale limite potrà essere superato solo in relazione a situazioni contingenti e non pianificabili; su tali temi saranno fornite tempestive e dettagliate informazioni alle R.S.A./R.S.U., e ove queste manchino alle OO.SS. territoriali, che indichino quantità e motivazioni del ricorso al lavoro straordinario;

- 8) le parti si danno atto e convengono che particolari condizioni produttive relative a picchi di lavoro o particolari commesse potranno richiedere

R
M

prop

F

Am

B

di

se

ce

B

A

el
F

l'impiego temporaneo di personale in somministrazione, a cui la Società potrà fare ricorso in deroga a quanto stabilito dall'art. 20, comma V, lett. b) D.Lgs. 276/03; In caso di stipulazione di nuovi contratti di somministrazione o di rinnovo di quelli attualmente vigenti la Società si impegna a darne comunicazione alle R.S.A./R.S.U., con le quali sarà attivato un confronto, sulla scorta delle buone prassi aziendali già in essere, finalizzato ove possibile alla stabilizzazione; analogo confronto sarà realizzato in relazione ai contratti a tempo determinato;

9) la riduzione dell'orario di lavoro comporterà che, come previsto dalla legge, per la durata del contratto di solidarietà ogni elemento della retribuzione a carico della Società verrà ridotto in proporzione con l'orario di lavoro; le quote di trattamento di fine rapporto, nella misura dell'intera retribuzione persa, saranno accantonate con addebito all'INPS;

10) IGPDecaux presenterà agli enti preposti apposita istanza rivolta ad ottenere l'erogazione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del contributo di solidarietà;

11) IGPDecaux anticiperà mensilmente ai lavoratori l'importo del contributo di solidarietà spettante agli stessi ai sensi di legge, pari al 25% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, salvo poi recuperarlo su quanto gli verrà versato a tale titolo dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

12) si allega, come allegato 2, l'elenco dei lavoratori interessati dall'applicazione del regime di solidarietà con la specificazione della sede di lavoro, della qualifica e della data di assunzione;

13) le parti si danno inoltre atto di aver condotto nel rispetto delle norme di legge e di aver esaurito la procedura di cui all'art. 4 della Legge 223/91, che deve considerarsi conclusa con esito positivo ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Eno Tono
Per IGP Decaux Spa
Fabio Rodolphe

per l'Unione CTSP della Provincia di Milano

Per SLC-Cgil
Luca Pordelli

per Filcams-Cgil
Luca Pordelli

Per Fisascat-Cisl
Dorinda Lombardi

per Uilfucs-Uil
Pellegrino

Per la RSA/RSU
Dorinda Lombardi

Alfredo
Lombardi
Piero Lombardi
Lombardi: Ch. Lombardi
Lombardi
Lombardi

12
Lombardi
Lombardi
Lombardi
Lombardi